

T.A.R. Liguria
Sentenza n. 365
Pubblicata il 24 aprile 2019

[omissis]

Svolgimento del processo

Al termine dell'anno scolastico 2017/2018, il ricorrente, che aveva frequentato la classe V dell'Istituto Tecnico "x" x, è stato ammesso a sostenere l'esame di Stato.

Lo studente ha conseguito il punteggio complessivo di 50/100 (inferiore alla soglia di sufficienza di 60/100), di cui 10 punti per la prima prova scritta, 8 punti per la seconda prova scritta, 9 punti per la terza prova scritta, 9 punti per la prova orale e 14 punti per i crediti scolastici.

Esperito l'accesso agli atti del procedimento, l'interessato contesta l'esito negativo dell'esame di Stato con ricorso notificato il 4 ottobre 2018 e depositato il 9 ottobre successivo.

Questi i motivi di gravame:

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 e dell'art. 25 dell'O.M. n. 350 del 2 maggio 2018. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. Eccesso di potere per omessa motivazione ed istruttoria. Illogicità. Contraddittorietà. Travisamento.

La mera attribuzione del voto numerico non sarebbe sufficiente ad esprimere le ragioni della valutazione di insufficienza.

La Commissione d'esame non avrebbe indicato gli argomenti affrontati nel corso della prova orale né i risultati del colloquio.

II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 15 e dell'art. 20 dell'O.M. n. 350 del 2018. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione e falsa applicazione, sotto ulteriore profilo, dell'art. 25 della sopramenzionata ordinanza e dei principi di trasparenza, imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

La Commissione d'esame non avrebbe predeterminato i criteri di valutazione delle prove scritte.

Si costituiva formalmente in giudizio l'intimato Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Alla camera di consiglio del 7 novembre 2018, sull'accordo delle parti, la domanda cautelare è stata riunita al merito.

Le parti in causa hanno depositato memorie difensive in prossimità dell'udienza di trattazione.

La difesa erariale eccepisce, sia pure in forma dubitativa, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; nel merito, argomenta nel senso dell'infondatezza delle dedotte censure di legittimità e formula l'istanza istruttoria di cui si riferirà in parte motiva.

La parte ricorrente si sofferma particolarmente sulla permanenza dell'interesse a ricorrere, sotto il profilo dell'interesse morale e dell'aspettativa ad un rapido ingresso nel mondo del lavoro.

Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 13 marzo 2019 e trattenuto dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

E' contestata la legittimità della decisione di non superamento dell'esame di Stato sostenuto dal ricorrente a conclusione del ciclo della scuola secondaria superiore.

In via preliminare, la difesa erariale eccepisce, ancorché dubitativamente, che sarebbe venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso nel merito, stante la rinuncia all'istanza cautelare e l'indisponibilità dei tempi tecnici necessari per organizzare apposite prove d'esame prima della sessione ordinaria.

L'eccezione è infondata in quanto l'accoglimento della pretesa azionata in giudizio garantirebbe al ricorrente, oltre alla tutela del prospettato interesse morale, la certezza di poter nuovamente sostenere l'esame di Stato, a prescindere dai risultati del corrente anno scolastico e dal conseguente giudizio di ammissione o non ammissione che sarà formulato dai docenti della classe.

Nel merito, è fondata e assorbente la censura relativa alla violazione delle regole stabilite dall'ordinanza n. 350 del 2 maggio 2018, con cui il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha disciplinato le modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie.

L'art. 25, comma 1, dell'ordinanza n. 350/2018, dispone che "la commissione verbalizza tutte le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato".

Tale regola procedimentale implica che siano indicati a verbale, sia pure in forma sintetica, gli argomenti affrontati nel corso della prova orale nonché i risultati del colloquio.

Nel caso dell'odierno ricorrente, gli elementi suddetti non emergono dalla documentazione versata agli atti del giudizio.

Infatti, nel verbale n. 33C del 30 giugno 2018 è riportata la seguente frase: "Per ogni candidato vengono trascritti sull'apposita scheda gli argomenti trattati".

La scheda individuale del ricorrente, però, risulta compilata solamente nella parte riservata all'Istituto scolastico ove sono riportati i "crediti" maturati dal candidato, ma non contiene alcuna indicazione relativa agli argomenti trattati nel corso della prova orale e ai risultati del colloquio, sicché non è possibile verificare il rispetto di quanto disposto dal citato art. 25, comma 1.

Precisa la difesa erariale che, secondo quanto riferito dalla Presidente della Commissione d'esame, la verbalizzazione delle operazioni è stata compiutamente effettuata in tempo reale, mediante l'applicativo denominato "Commissione web", ma si sarebbe verificato un errore di conservazione del materiale: viene chiesto, pertanto, di disporre una verifica o altra indagine tecnica volta al recupero degli elementi tuttora conservati nell'applicativo informatico.

A prescindere dalla scarsa chiarezza di tale spiegazione, va richiamato il principio secondo cui l'onere della prova incombe sulla parte che deduce il fatto, nella specie rappresentato dall'esistenza della scheda individuale del ricorrente (recte: della regolare compilazione della scheda nella parte relativa alla prova orale sostenuta dal ricorrente).

La mancata produzione di tali elementi documentali, pertanto, non può che riverberarsi sulla posizione della parte che li detiene o, comunque, ne ha la disponibilità, a prescindere dalle invocate difficoltà tecniche cui l'Amministrazione non può pretendere di porre rimedio attraverso l'attività istruttoria del giudice.

La riscontrata violazione configura vizi di legittimità tali da inficiare la valutazione finale della prova sostenuta dal ricorrente che, pertanto, ha diritto a ripetere l'esame.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato in principalità.

Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore del ricorrente nell'importo complessivo di Euro 2.000,00 (duemila Euro), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2019.

Fonte: <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>